
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Manifesta volontà della parte in sede di mediazione a non voler procedere alla mediazione obbligatoria: la condizione di procedibilità non è soddisfatta

Non si concilia con la normativa sulla mediazione obbligatoria la risposta della parte in sede di mediazione circa la manifesta volontà a non voler procedere alla mediazione. Tale normativa, infatti (al fine dell'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda), prevede l'esito negativo della mediazione in caso di mancato accordo e non per manifesta volontà a non voler procedere alla mediazione.

Giudice di pace di Lecce, ordinanza del 6.11.2014

...omissis...

SP 20603/15

invece che precede;
invece che trattarsi di rapporto benemerito,
per il quale si sono del D.Lgs 28/2010 si
previde la mediazione obbligatoria;
invece, al fine, che la risposta usse della
buona in sede di mediazione del 6/12/2013 non
si cancella con la normativa sulla mediazione
che prevede l'entità negoziata delle parti in
caso di mancato accordo e non per manifestazione
volontaria e voler procedere ad una mediazione
che la legge definisce "obbligatoria" nella
materia bonaria;

fixe il termine di giorni 15 dalla comunicazione
del presente provvedimento per proporre la
mediazione;

fixe per il prossimo, all'atto della
mediazione, e per gli eventuali provvedimenti
istruttori, l'indirizzo del 5/2/2015.

Si comunica:

Lettera 6/11/2014

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giuseppe PAPARELLA

Depositato in Cancelleria

08/11/2014

IL CANCELLIERE
Antonio

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice